



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VARRONE	CLAUDIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUNERTI	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SEZIONE 1

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 7060/10

UDIENZA DEL

07/06/2011

ore 15:00

SENTENZA

N°

553/01/11

PRONUNCIATA IL:

07/06/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

19/09/11

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 7060/10
- avverso la sentenza n° 394/05/1991  
emessa dalla Commissione Tributaria di I GRADO di VELLETRI  
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

controparte:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 883V000163 REGISTRO

Il Segretario

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## FATTO

**[REDACTED]** ricorre contro avviso di accertamento che eleva il valore di avviamento di un'azienda per vendita al minuto di accessori per auto corrente in Pomezia, ceduta con atto del 2 giugno 1988 da L. 12.000.000 a L. 69.500.000 contestando la misura dell'avviamento accertato non coerente con i ricarichi attuati dall'azienda influenzati dalla prevalente vendita di carburanti.

La Commissione tributaria di primo grado di Roma ha accolto il ricorso.

Propone appello l'Ufficio sostenendo di aver correttamente ricostruito i ricavi della Società pur riconoscendo l'eccessività della valutazione derivante dalla circostanza di aver tenuto conto del volume d'affari degli ultimi cinque anni in luogo degli ultimi tre, chiede quindi la conferma anche ridotta dell'accertamento.

La commissione tributaria di secondo grado di ROMA accoglieva l'appello riducendo peraltro il valore accertato a L. 42.000.000 in considerazione del volume d'affari dell'ultimo triennio.

Propone ricorso il contribuente alla Commissione tributaria centrale insistendo sulla circostanza della prevalenza nel volume d'affari dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti petroliferi con riflessi sulla redditività dell'azienda.

## DIRITTO

Valore dirimente per la soluzione della controversia assume la definizione di cessione di azienda imponibile ai sensi del DPR 131/86. Per la corretta definizione occorre partire dal concetto di azienda ai sensi dell'art. 2555 c. c.; ai sensi di detta disposizione "l'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa". Tale definizione è stata recepita anche dal Ministero delle Finanze che, nella Risoluzione Ministeriale 251109/82, definisce l'azienda come un complesso organizzato di beni ricondotti all'unità dalla comune destinazione economica per realizzare la finalità produttiva dell'imprenditore.

Collegata alla definizione di azienda, e quindi della sua cessione, è la definizione dell'avviamento. Secondo la dottrina più accreditata l'avviamento consiste nell'aspettativa di lucri futuri fondata specialmente sul nome sull'insegna, sulla posizione territoriale dell'azienda e sul suo posizionamento, anche potenziale, rispetto alla clientela.

L'avviamento risulta quindi dalla combinazione di vari elementi dell'azienda ed è un bene immateriale derivante dall'ingegno dell'imprenditore consistente nella capacità dell'azienda, per la sua composizione e per l'impulso dato alla sua organizzazione, a produrre profitti. Esso può essere considerato come un complesso di fattori e condizioni immateriali (clientela dell'azienda, ubicazione, fiducia di cui gode l'azienda anche nel mercato finanziario) che concorrono a formare la maggiore o minore capacità reddituale dell'azienda e che sono idonei a seguire l'azienda stessa nel caso di cessione ad altro proprietario, che addirittura potrebbe aumentarne le potenzialità.

La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha affermato che l'avviamento è attribuito all'azienda intesa come organismo, ossia un modo di essere, una qualità dell'azienda da questa non scindibile, che spiega l'attitudine dell'organismo aziendale a produrre utilità economica, sicchè esso assume valore commerciale solo ed esclusivamente quando sia unito a vari altri elementi dell'azienda, non avendo cioè vita propria ed autonoma e non essendone concepibile la funzione e il valore se non in connessione diretta con una determinata realtà aziendale (Cass. Sez. Trib. 3/9/2001 n. 11354).

Nel caso di specie l'Ufficio ha ricostruito il valore dell'avviamento avvalendosi di parametri certi ed addirittura provenienti dallo stesso ricorrente quali la media del volume d'affari dell'azienda dichiarato (pur se dapprima riferito all'ultimo quinquennio e solo in sede di appello limitato all'ultimo triennio) al quale ha applicato un coefficiente di redditività.

L'utilizzo di tale metodo deve ritenersi del tutto legittimo in quanto il valore dell'avviamento va calcolato sulla base della potenzialità reddituale dell'attività esercitata e non su quella derivante dalla gestione in atto, che potrebbe essere del tutto inefficiente e portare a risultati marginali.

L'accertamento quindi pur dovendosi ritenere formalmente corretto (sulla scorta della rimodulazione del periodo di riferimento proposta dall'Ufficio nel proprio appello) non può essere condiviso quanto alla misura dell'avviamento accertata.

Va, infatti, rilevato che nella ricostruzione dell'avviamento l'ufficio non ha tenuto conto della circostanza che la maggior parte del volume d'affari dell'azienda ceduta derivava dal commercio di prodotti petroliferi (circa il 98%) per i quali la percentuale di ricarico è sicuramente (e notevolmente) inferiore al 10% utilizzato dall'Ufficio nel proprio accertamento per la ricostruzione dell'avviamento suddetta che non può quindi essere

condivisa e deve invece essere ricondotta a quella dichiarata da ritenere congrua alla luce delle considerazioni precedenti.


Trattandosi di giudizio instaurato nella vigenza del DPR 636/72 non si fa luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La commissione respinge l'appello dell'Ufficio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, 7 giugno 2011

IL RELATORE.....



IL PRESIDENTE.....

